



Regolamento Camera arbitrale della Romagna Forlì-Cesena e Rimini

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 20 del 16 marzo 2023



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI



REGOLAMENTO
DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA ROMAGNA – FORLÌ-CESENA E RIMINI
(approvato con Delibera della Giunta della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini
n. 20 del 16.03.2023)

Preambolo

La Camera arbitrale ed il Presidente

1. La Camera Arbitrale istituita presso la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, e di seguito denominata semplicemente Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, non decide direttamente le controversie ma, attraverso i suoi organi, amministra i procedimenti di arbitrato, nazionale ed internazionale, conformemente alle regole stabilite nel presente Regolamento ed anche in convenzione con altre Camere Arbitrali.
2. La Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini offre altresì servizi di arbitraggio e perizia contrattuale relativamente a rapporti commerciali nazionali ed internazionali.
3. Alla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini può anche essere richiesto di provvedere alla nomina di arbitri ed esperti per procedimenti arbitrali non gestiti direttamente dalla Camera Arbitrale medesima e non regolati dalle norme del presente Regolamento. In tal caso la nomina avverrà secondo le norme stabilite nel successivo articolo 4 del presente Regolamento.
4. Laddove la richiesta di provvedere alla nomina di arbitri ed esperti per procedimenti arbitrali estranei alla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e non da questa amministrati sia rivolta al Presidente della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, la nomina avverrà con determinazione presidenziale e potrà non seguire, in ordine alla scelta del professionista, le norme stabilite nel presente Regolamento.
5. Il Presidente, con il supporto del Segretario e dell'ufficio di segreteria, esercita i poteri attribuitigli dallo Statuto della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e presidia le funzioni necessarie alla corretta amministrazione dei procedimenti arbitrali disciplinati dal presente Regolamento. In particolare, ha facoltà, in via esemplificativa e non esaustiva, di:
 - controllare in via preliminare l'esistenza e la validità dell'accordo arbitrale e adottare provvedimenti sulla competenza e sulla connessione nella fase anteriore alla costituzione dell'organo arbitrale;
 - provvedere alla nomina, sostituzione e riconsiliazione dell'Arbitro;
 - prorogare il termine per il deposito del lodo arbitrale;
 - determinare le spese di procedimento, il compenso del segretario della procedura arbitrale e l'onorario degli arbitri;
 - deliberare circa la nomina degli arbitri;
 - deliberare circa le spese del procedimento, il compenso del segretario della procedura arbitrale e l'onorario degli arbitri.

L'Ufficio di segreteria

1. Il segretario e l'ufficio di segreteria assistono il Presidente. Svolgono altresì le funzioni di amministrazione dei procedimenti indicate dal presente Regolamento. In particolare, provvedono a:
 - ricevere la domanda di arbitrato, verificandone la conformità ai requisiti richiesti;
 - ricevere gli atti del procedimento, verificandone la regolarità, ed a trasmetterli alle parti garantendo la piena applicazione del principio del contraddittorio e della riservatezza;
 - inviare tempestivamente tutte le comunicazioni necessarie alle parti e agli arbitri;
 - assistere l'Arbitro nell'organizzazione logistica del procedimento;
 - mettere a disposizione i locali idonei e riservati all'interno della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
 - consegnare alle parti copia del regolamento e del tariffario;
 - rispondere alle richieste di informazione avanzate dalle parti e dall'utenza in genere;
 - organizzare la ricezione dei diritti per il servizio, richiedendo gli anticipi, gli acconti e il saldo delle spese del procedimento, determinate in sede definitiva dal Presidente.



Titolo I - Inizio del procedimento

Art. 1. - Accordo compromissorio

1. Se le parti hanno stipulato un accordo compromissorio (clausola compromissoria o compromesso) che contiene l'espressione «arbitrato della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini», «arbitrato della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini» o altra espressione di senso equivalente, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità all'articolo 825 del codice di procedura civile.
2. Diversamente da quanto previsto nel comma precedente, si fa luogo all'arbitrato libero o irrituale, diretto a concludersi con una determinazione dell'Arbitro (anch'essa comunemente denominata lodo) avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, qualora la volontà delle parti sia chiaramente espressa in tal senso.
3. Qualora il riferimento all'arbitrato da svolgersi presso la Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini manchi o sia insufficiente, la domanda di arbitrato può essere trasmessa e, se già trasmessa, può avere corso a condizione che entrambe le parti sottoscrivano un'integrazione del compromesso o della clausola compromissoria ovvero acconsentano, per iscritto, alla prosecuzione dell'arbitrato secondo le norme del presente Regolamento.
4. Qualora sorgano contestazioni sulla validità o l'esistenza dell'accordo compromissorio nella fase antecedente alla nomina dell'Arbitro, la Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini valuta se dare seguito al procedimento e rimettere la questione all'organo arbitrale.
5. Nel caso in cui le contestazioni sulla validità o l'esistenza dell'accordo compromissorio sorgano successivamente alla nomina dell'Arbitro o Collegio Arbitrale, sarà quest'ultimo a decidere.

Art. 2. - La domanda arbitrale

1. La parte che intende promuovere un procedimento arbitrale rituale o irrituale deve depositare, presso la segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, una domanda sottoscritta in un originale per il fascicolo di parte, un originale per ciascuna altra parte del procedimento, tutti in regola con l'imposta sul bollo, ed in tante copie pari al numero degli arbitri, più una per la segreteria la quale, a sua volta, provvede a trasmettere tale domanda alla controparte, tramite posta elettronica certificata ovvero raccomandata A/R ovvero Ufficiale Giudiziario.
2. La parte, che ha interesse a ottenere una pronta efficacia sospensiva di eventuali termini di prescrizione o di decadenza dalla domanda di arbitrato, ha l'onere di provvedere a notificarla direttamente alla controparte e quindi depositare la medesima domanda di arbitrato, corredata delle suindicate copie, presso la segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini cui farà constare l'eseguita notificazione.
3. La domanda deve contenere:
 - a) il nome delle parti e la loro residenza ovvero, trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'eventuale indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - c) la nomina dell'Arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
 - d) il compromesso o la clausola compromissoria;
 - e) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero), del tipo di pronuncia (secondo diritto o equità) e l'eventuale conferimento di poteri cautelari all'Arbitro o al Collegio Arbitrale, nel caso in cui tali prescrizioni manchino o non siano del tutto chiare nell'accordo compromissorio;
 - f) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
 - g) l'indicazione delle prove richieste;
 - h) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.
4. La parte al momento del deposito della domanda versa un diritto di segreteria, come previsto da apposito decreto ministeriale, e un acconto secondo quanto stabilito in appendice al presente Regolamento.

Art. 3. - Risposta del convenuto

1. Il convenuto entro quindici (15) giorni dalla notifica della domanda deve depositare, presso la segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, la propria memoria sottoscritta in un originale



per il fascicolo di parte, un originale per ciascuna altra parte del procedimento, tutti in regola con l'imposta sul bollo, e tante copie quanti il numero degli arbitri, più una per la segreteria la quale, a sua volta, provvede a trasmettere tale risposta alla controparte, tramite posta elettronica certificata ovvero raccomandata A/R ovvero Ufficiale Giudiziario.

2. La parte convenuta, che ha interesse a ottenere una pronta efficacia sospensiva di eventuali termini di prescrizione o di decadenza dalla memoria di risposta, ha l'onere di provvedere a notificarla direttamente alla controparte e quindi depositarla, corredata delle suindicate copie, presso la segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini cui farà constare l'eseguita notificazione.

3. La risposta deve contenere:

- a) il nome del convenuto e la sua residenza ovvero, trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
- b) la replica e l'eventuale domanda riconvenzionale e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
- c) la nomina dell'Arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
- d) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero), del tipo di pronuncia (secondo diritto o equità) e l'eventuale conferimento di poteri cautelari all'Arbitro o al Collegio Arbitrale, nel caso in cui tali prescrizioni manchino o non siano del tutto chiare nell'accordo compromissorio;
- e) il nome, l'indirizzo e la procura alle liti del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
- f) l'indicazione delle prove richieste;
- g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.

4. La parte al momento del deposito della risposta versa un acconto secondo quanto stabilito in appendice al presente Regolamento.

Titolo II - Gli arbitri

Art. 4. - Nomina degli arbitri

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e, qualora nulla abbiano disposto, secondo le regole del presente Regolamento.

2. Le procedure instaurate in base al presente Regolamento sono decise da un Arbitro unico, salvo che le parti non abbiano deciso di devolvere la questione ad un collegio Arbitrale.

3. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia deve essere risolta da un Arbitro unico, lo nominano di comune accordo entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato. Qualora le parti non si accordino, l'Arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini scegliendo tra gli iscritti all'elenco di cui al successivo articolo 5.

4. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia deve essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre (3) arbitri, ciascuna parte nomina un Arbitro nella domanda o nella risposta. Se una delle parti non provvede, la nomina compete, entro quindici (15) giorni dal deposito della domanda ovvero della risposta, alla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini che lo individua tra gli iscritti all'elenco di cui al successivo articolo 5. Il terzo Arbitro, che assume la presidenza del Collegio, è nominato, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione di accettazione della nomina degli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, tra gli iscritti all'elenco di cui al successivo articolo 5, a meno che le parti non abbiano pattuito che siano esse stesse o gli arbitri già nominati a dover scegliere il terzo Arbitro entro un termine stabilito. Qualora le parti non procedano alla nomina entro il termine stabilito, il terzo Arbitro è nominato dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini tra gli iscritti all'elenco di cui al successivo articolo 5.

4. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia deve essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da un numero maggiore di tre (3) arbitri, ciascuna parte provvede secondo quanto stabilito nella Clausola compromissoria. Ove nulla sia disposto, il Collegio è nominato dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini tra gli iscritti all'elenco di cui al successivo articolo 5.

5. Nei procedimenti arbitrali di natura societaria, la nomina degli Arbitri è fatta esclusivamente dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini secondo le norme del presente Regolamento. In tali arbitrati, tuttavia, non spettano alla Camera Arbitrale gli adempimenti di pubblicità legale richiesti dagli articoli 838-bi, 838-ter, 838-quater e 838-quinquies del codice di procedura civile introdotti dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che gravano interamente sulle parti.



Art. 5. - Elenco degli arbitri

1. La Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ove lo ritenga necessario, ogni triennio, forma o aggiorna un elenco di persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche, economiche e tecniche che si ritengano idonee, in base al curriculum professionale, a svolgere funzioni arbitrali.
2. Le iscrizioni nell'elenco possono avvenire, con determinazione del Presidente della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, su domanda dell'interessato, corredata della opportuna documentazione relativa a:
 - a) titoli di studio posseduti;
 - b) esperienza professionale, attività svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
 - c) esperienze acquisite in materia arbitrale;
 - d) partecipazione a corsi di formazione per arbitri;
 - e) pubblicazioni in materie giuridiche o tecniche;
 - f) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare esperienza acquisita;
 - g) dichiarazione di integrale accettazione del presente Regolamento e delle tariffe allegate.
3. L'elenco non è pubblico.
4. La Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini può disporre la cancellazione delle persone incluse nell'elenco di cui al presente articolo, qualora risultino responsabili di gravi fatti che rivelino l'inidoneità alle funzioni arbitrali.
5. L'eventuale determinazione di cancellazione viene adottata dopo aver ascoltato l'interessato, ha carattere strettamente riservato ed è insindacabile.

Art. 6. - Dichiarazione di indipendenza

1. Tutti gli Arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti.
2. Ogni Arbitro deve, contestualmente all'accettazione della nomina, rendere una dichiarazione di indipendenza sulla base della insussistenza di fatti e circostanze che possono costituire motivo di incompatibilità all'incarico.
3. Nel corso del procedimento ciascun Arbitro è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

Art. 7. - Accettazione della nomina e del Regolamento arbitrale

1. Effettuata la nomina dell'Arbitro, la segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ne informa le parti e l'Arbitro stesso il quale, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, dovrà comunicare alla segreteria, mediante p.e.c. o raccomandata A/R, la propria accettazione della nomina e delle regole del presente Regolamento, nonché la propria dichiarazione di indipendenza, in mancanza delle quali la nomina si intende non accettata.
2. Le nomine, le accettazioni e le dichiarazioni di indipendenza dell'Arbitro sono comunicate dalla segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini alle parti e agli arbitri.
3. Gli Arbitri che non hanno accettato la nomina devono essere sostituiti, rispettivamente dalle parti o dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, in ragione di chi aveva provveduto alla nomina, entro dieci (10) giorni dalla comunicazione di rinuncia ovvero dallo spirare del termine per la comunicazione di accettazione.
4. Accettata la nomina per iscritto, gli Arbitri non possono rinunciarvi se non per gravi motivi. Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono essere presentate al Presidente della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini il quale, a proprio insindacabile giudizio, se ritiene ingiustificata la rinuncia, può disporre la cancellazione dell'Arbitro dall'apposito elenco.

Art. 8. - Ricusazione degli arbitri

1. La parte può ricusare l'Arbitro nei casi previsti dagli articoli 51 e 815 del codice di procedura civile.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta, mediante ricorso alla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina e della dichiarazione di indipendenza o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.



3. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, il Presidente della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, tenendo conto anche dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che devono contraddistinguere la funzione dell'Arbitro.

Art. 9. - Sostituzione degli arbitri

1. In caso di morte, incapacità, rinuncia, inerzia, ritardo o negligenza si provvede alla sostituzione dell'Arbitro con le stesse modalità previste per la nomina.
2. Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza dell'Arbitro, la Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini effettua un richiamo.
3. Qualora l'Arbitro, nonostante il richiamo, non adempia alle sue funzioni, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. Il medesimo Arbitro potrà essere sospeso ovvero cancellato dall'elenco degli arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.
4. All'Arbitro sostituito non spetta alcun compenso, salvo che la Camera Arbitrale giudichi come utile alle parti l'attività dal medesimo svolta.
5. Spetta all'Arbitro appena nominato, disporre l'eventuale rinnovo di precedenti atti del procedimento.

Titolo III - Il procedimento arbitrale

Art. 10 - Adempimenti della Segreteria

1. Nel caso in cui la controversia sia deferita ad un Collegio Arbitrale e le parti abbiano disposto che il terzo Arbitro deve essere nominato dalle medesime o dagli Arbitri già nominati, la Segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione di accettazione della nomina, invita le Parti o gli Arbitri a procedere alla nomina del terzo Arbitro. Qualora non si proceda alla nomina entro il termine stabilito, il terzo Arbitro è nominato, secondo quanto disposto dal precedente articolo 4, dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.
2. Entro cinque (5) giorni dalla comunicazione dell'accettazione della nomina del terzo Arbitro o dell'Arbitro unico, la Segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini forma il fascicolo e lo trasmette in copia all'Arbitro ovvero al Collegio Arbitrale.

Art. 11 - Regole di procedura

1. In mancanza di norme nel presente Regolamento, l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale disciplina il procedimento arbitrale secondo le norme del codice di procedura civile e, in ulteriore mancanza, nel modo che ritiene più opportuno, purché sia garantito il principio del contraddittorio.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, e ss.mm.ii., se il contratto o lo statuto o l'atto costitutivo da cui è scaturita la controversia prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici (15) giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, e ss.mm.ii.. Allo stesso modo, l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi.
3. L'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale fissa la prima riunione del procedimento arbitrale, allargata alle parti che possono farsi rappresentare da un mandatario. Entro tale data, le parti devono provvedere al versamento del deposito dovuto ai sensi dell'art. 16, comma 4, del presente Regolamento.
4. Nella prima udienza e comunque quando lo ritenga utile ed opportuno, l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale può esperire tra le parti un tentativo di conciliazione, salvo che questo non sia già stato esperito in una fase precedente della controversia. In caso di mancata conciliazione, l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale fissa dei termini per presentare documenti e memorie e per replicare.
5. L'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale ha facoltà di nominare consulenti ed un assistente per le funzioni di segretario, di chiedere informazioni a pubbliche autorità e di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per gli ausili ammessi alla legge. Egli può procedere all'assunzione di mezzi di prova d'ufficio o su richiesta di parte.
6. Le parti, quando abbiano chiesto l'ammissione di prova testimoniale, devono assicurare la presenza di testimoni ammessi nel luogo e nel giorno fissato per l'audizione. Se l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale acconsente, i testimoni possono essere ascoltati in una successiva udienza e possono altresì essere ascoltati



per iscritto.

7. Chiusa l'istruttoria, l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte e fissare un'udienza per la discussione orale.

8. L'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale può, omessa ogni udienza, statuire in base ai soli documenti, se le parti, anche nel corso del procedimento, lo domandano o vi consentono in forma scritta.

9. L'udienza deve essere indetta dall'Arbitro ovvero dal Collegio Arbitrale con un congruo preavviso, fissato in non meno di sette (7) giorni lavorativi. Le parti possono comparire, se convocate, di persona o tramite rappresentanti muniti di procura formato con scrittura privata autenticata o per atto pubblico.

10. Se una parte non si presenta senza dare una valida giustificazione, l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale procede con l'udienza, che si svolgerà in assenza di parte, dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata.

11. Delle attività dell'Arbitro ovvero del Collegio Arbitrale, quando sono presenti parti, testi e consulenti, viene redatto un verbale.

12. Nel caso in cui le parti si accordino su una composizione amichevole della controversia nel corso del procedimento, viene redatto un apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dall'Arbitro ovvero dal Collegio Arbitrale.

13. Se l'accordo è soltanto parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia non ancora risolti in via amichevole.

Art. 12 - Sede della Camera Arbitrale

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso la sede legale della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini a Forlì in Corso della Repubblica n. 5. Su indicazione delle parti ovvero dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale possono essere sede dell'arbitrato le sedi camerali decentrate a Cesena in via Gaspare Finali n. 32 ovvero a Rimini in Via Sigismondo Pandolfo Malatesta n. 28.

2. Per motivate ragioni, l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale, nel determinare la sede, può anche decidere, con il necessario consenso delle parti e del Segretario della Camera Arbitrale, se tenere altrove le riunioni.

Titolo IV - Il lodo arbitrale

Art. 13 - Forma del lodo

1. Il lodo è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti, più uno per la Segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, tutti in regola con l'imposta di bollo.

2. Il lodo deve essere sottoscritto dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale ed è deliberato, laddove pronunciato da un Collegio Arbitrale, a maggioranza dei voti.

3. È valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo.

4. Gli arbitri possono sottoscrivere il lodo in tempi diversi, ma devono indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è apposta.

5. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.

6. L'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale invia senza indugio il lodo sottoscritto alla Segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

7. La Segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini trasmette entro dieci (10) giorni dal ricevimento del lodo, gli esemplari sottoscritti in originale a ciascuna parte.

Art. 14 - Contenuto del lodo

1. Il lodo deve avere per oggetto tutti i punti della controversia motivati.

2. Nel lodo definitivo l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale indica l'importo complessivo delle spese di arbitrato e di difesa e la parte o le parti tenute al pagamento delle medesime.



Art. 15 - Termini per la decisione

1. Salvo che le parti non abbiano disposto un termine diverso nella convenzione di arbitrato, l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale deve pronunciare il lodo entro duecentoquaranta (240) giorni dalla trasmissione del fascicolo di cui all'articolo 10, comma 2, del presente regolamento.
2. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa, quando occorre procedere alla sostituzione dell'Arbitro, quando le parti sono invitate a presentare domanda di mediazione secondo quanto previsto all'art. 11, comma 2, del presente Regolamento.
3. Il termine stabilito per la pronuncia del lodo, nel caso in cui si verificano questioni particolarmente complesse, può essere prorogato, prima della sua scadenza, fino ad un massimo di ulteriori centottanta (180) giorni, dopo avere avuto l'assenso scritto, o fatto constare a verbale, delle parti.

Titolo V - Onorari degli arbitri e spese di procedimento

Art. 16 - Spese di arbitrato

1. Le spese di arbitrato comprendono i diritti di registrazione, l'onorario dell'Arbitro, le spese amministrative, nelle quali rientra il compenso del segretario del procedimento arbitrale, e le eventuali spese di consulenza.
2. Le parti contestualmente alla presentazione della domanda di arbitrato o della risposta, versano alla Segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini i diritti di registrazione per i servizi camerali secondo gli importi stabiliti nelle tariffe del presente Regolamento.
3. La Segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini stima il valore economico della controversia, sulla base delle indicazioni provenienti dalle parti, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.
4. La Segreteria della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini determina la somma che le parti devono versare a titolo di deposito iniziale, in parti uguali, sufficiente a coprire le spese per i servizi camerali, con possibilità di chiedere integrazioni, nei limiti delle tariffe stabilite dal presente Regolamento. Tale somma deve essere versata entro e non oltre la data della prima riunione arbitrale, come fissata dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale.
5. Incardinato il procedimento con la prima udienza, l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale può subordinarne la prosecuzione al versamento del deposito iniziale, qualora non ancora avvenuto, e al versamento anticipato delle spese prevedibili, determinando, salvo diverso accordo tra le parti, la misura di detta anticipazione a carico di ciascuna.
6. Entrambe le parti devono interamente versare il deposito iniziale di cui al precedente comma 4 e la somma eventualmente richiesta dall'Arbitro ovvero dal Collegio Arbitrale a titolo di anticipazione delle spese. Se una delle parti non provvede, l'altra può provvedere per l'intero, salvo il diritto di rivalsa nei confronti della parte inadempiente.
7. Qualora le parti non provvedano, nel termine fissato dalla Segreteria ovvero dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale, al versamento per intero del deposito iniziale e delle somme richieste a titolo di anticipazione delle spese, non si darà corso al procedimento arbitrale, ritenendo le parti non più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento. Le somme eventualmente versate saranno restituite agli aventi diritto, dedotte le spese già sostenute dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini. In ogni caso, le parti sono obbligate a corrispondere alla Camera Arbitrale, all'Arbitro ovvero al Collegio Arbitrale gli onorari stabiliti secondo il Regolamento, dal Consiglio Arbitrale, tenuto conto dell'attività comunque svolta.
8. L'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale richiede alla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con istanza, la determinazione e la liquidazione del proprio onorario, secondo gli importi stabiliti nelle tariffe del presente Regolamento, e la Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini decide.
9. L'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale richiede altresì la determinazione e la liquidazione del compenso del segretario della procedura arbitrale, indicando l'attività e la complessità dell'attività dal medesimo svolta, e la Camera Arbitrale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini decide.



Art. 17 - Onorari arbitrali

1. Per i procedimenti di arbitrato, arbitraggio e perizie contrattuali gestiti direttamente dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e regolati dal presente regolamento, agli arbitri, arbitratori e periti si devono corrispondere le somme determinate nel capo II dell'appendice al presente Regolamento.

Art. 18 – Consulenti tecnici e loro onorari

1. Qualora l'Arbitro ovvero il Collegio Arbitrale nomini un consulente tecnico, l'attività dello stesso non potrà avere inizio sino a che le parti, o una di esse, non abbiano effettuato interamente il deposito richiesto dall'Arbitro ovvero dal Collegio Arbitrale, nell'ammontare prevedibilmente sufficiente a coprire l'onorario e le spese del consulente, determinate tenendo conto delle tariffe approvate dal Presidente del Tribunale ovvero, in mancanza, dei parametri di legge per la liquidazione.

Art. 19 - Modalità di pagamento dei diritti di registrazione e delle spese amministrative per i servizi camerali

1. La Segreteria della Camera Arbitrale provvede a richiedere alle parti i versamenti iniziali, quelli successivi e gli eventuali versamenti integrativi sulla base del valore economico della controversia, indicato negli atti delle parti o determinato dalla Camera Arbitrale o rettificato su indicazione dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale.

2. I versamenti devono essere effettuati ugualmente dalle parti, salva la ripartizione finale delle spese decisa dall'Arbitro ovvero dal Collegio Arbitrale.

3. Qualora una parte non provveda ad uno dei versamenti richiesti, tale versamento può essere effettuato dalla controparte. In tal caso, l'importo relativo sarà riportato nel lodo finale quale credito della parte adempiente.

4. Qualora il versamento non sia stato effettuato entro il termine indicato nella richiesta, che non potrà essere superiore a sei (6) mesi, la Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini considera, ai sensi di quanto previsto nell'art. 16, comma 7, del presente Regolamento, ritirata la domanda alla quale il versamento si riferisce.

5. Se il procedimento arbitrale si conclude prima dell'emissione del lodo, la Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini delibera circa le spese di procedimento, con riferimento all'attività svolta.

Art. 20 - Ruolo della Camera Arbitrale nei pagamenti

1. La Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini - per quanto riguarda i pagamenti da essa effettuati agli arbitri, arbitratori e consulenti tecnici, come pure all'eventuale segretario di cui questi dovessero servirsi - svolge funzioni di mera tesoreria ed opera in nome e per conto delle parti.

2. La Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini non è legittimata ad agire in giudizio per il pagamento degli onorari degli arbitri; tale legittimazione spetta ai singoli arbitri.

Titolo VI - Altre disposizioni

Art. 21 – Diritto o equità negli arbitrati rituali

1. Qualora la clausola compromissoria per arbitrati rituali non specifichi se l'organo giudicante debba decidere secondo diritto o equità, l'Arbitro o il Collegio Arbitrale definirà nella prima udienza, in accordo con le indicazioni delle parti, se decidere secondo diritto o secondo equità.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, Capi I, II, III, IV, V, VI e VI-bis del codice di procedura civile.

Art. 22 – Diritto o equità negli arbitrati irrituali

1. Negli arbitrati irrituali l'Arbitro o il Collegio Arbitrale è dispensato da formalità di procedimento che non siano quelle del presente Regolamento e, nel rispetto del principio del contraddittorio, statuisce secondo diritto con decisione scritta e tenendo conto dei principi della correttezza commerciale. Resta comunque salva la volontà delle parti di richiedere una decisione secondo equità.



Art. 23 – Procedimento di arbitraggio

1. Gli arbitratori sono dispensati da formalità di procedimento che non siano quelle del presente Regolamento. Salvo diverso accordo delle parti, essi decidono secondo equità tenendo presente i criteri obiettivi e di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio.
2. Agli arbitraggi si applicano le norme stabilite dal presente Regolamento per la nomina degli arbitri e per il lodo arbitrale.

Art. 24 – Perizie contrattuali

1. La Camera Arbitrale assicura, a richiesta, il proprio intervento per designare periti ed esperti che debbano effettuare constatazioni ed accertamenti per mandato congiunto delle parti.
2. I periti ed esperti possono essere scelti direttamente dalle parti o, per loro delega, dalla Camera Arbitrale secondo le norme stabilite per la nomina degli arbitri.
3. I periti ed esperti nominati possono chiedere alle parti un versamento iniziale per onorari e spese.
4. La relazione peritale è depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale che ne rilascia copia autenticata alle parti.

Art. 25 - Comunicazioni e termini

1. A parte quanto espressamente previsto dal presente Regolamento per gli atti introduttivi e per il lodo, per le comunicazioni possono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione.
2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna presso il destinatario nelle forme previste dal comma precedente.
3. Per le decorrenze dei termini indicati nel presente Regolamento si fa riferimento alla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione.
4. Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale; se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
5. Ai procedimenti arbitrali non è applicabile l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale previsto dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 26 - Deposito degli atti e dei documenti delle parti

1. Le parti devono depositare presso la Camera Arbitrale, di ogni atto, un originale per il fascicolo di parte, un originale per ciascuna altra parte e tante copie quanti sono gli arbitri, più una per la Camera Arbitrale.
2. I documenti possono anche essere prodotti in originale informatico, firmato digitalmente e inviato via PEC. In tal caso, è richiesto l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo.
3. I documenti possono essere prodotti in fotocopia. In caso di contestazione sulla corrispondenza delle copie all'originale, la parte che ha prodotto l'atto provvede a depositare l'originale dello stesso ovvero una copia dichiarata conforme all'originale.
4. Se le parti non depositano il numero di esemplari previsto, la segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente.

Art. 27 - Restituzione e custodia degli atti

1. Ciascuna parte può richiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati.
2. La segreteria mantiene nell'archivio corrente la custodia del fascicolo d'ufficio fino a tre (3) mesi dalla conclusione del procedimento; decorso tale termine il fascicolo è conferito all'archivio di deposito della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini.

Art. 28 - Obbligo di riservatezza

1. La Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, gli arbitri, i consulenti tecnici e le parti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali.



2. Le parti possono autorizzare espressamente la Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini alla pubblicazione dei lodi, integralmente oppure resi totalmente anonimi quanto alle parti e ai soggetti intervenuti nella procedura.

Art. 29 - Efficacia ed applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento troverà applicazione per tutti i procedimenti arbitrali instaurati dopo l'entrata in vigore del medesimo e per i quali non sia stato ancora pronunciato il lodo.

Art. 30 - Regola generale

1. Per ogni caso non espressamente previsto dal Regolamento, il Consiglio Arbitrale e gli arbitri agiscono ispirandosi alle norme del codice di procedura civile e ai principi generali posti a base del Regolamento stesso, al fine di assicurare alle parti un corretto, trasparente e rapido svolgimento del procedimento.

APPENDICE

Capo I - Modelli di clausole compromissorie o compromessi tipo

Clausola compromissoria per arbitrato rituale

1. Qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione – sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da un Arbitro (o da un collegio arbitrale) nominato secondo detto Regolamento.

2. L'Arbitro (o il Collegio Arbitrale) deciderà secondo diritto (o equità), nel rispetto delle norme degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Clausola compromissoria per arbitrato rituale in materia societaria

1. Le controversie che dovessero insorgere tra la società _____ ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, in relazione ad interessi dei soci non come tali ma come singoli, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connessi all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

2. I soggetti interessati, come indicati dal precedente comma, dichiarano di conoscere e specificamente accettare il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale e secondo diritto (o equità).

La decisione verrà resa a norma e per gli effetti delle vigenti regole sancite da codice di procedura civile.

Clausola compromissoria per arbitrato libero o irrituale

1. Qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione e risoluzione – sarà risolta mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini (o un Collegio Arbitrale) nominato secondo detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

2. L'Arbitro (o il Collegio Arbitrale) deciderà secondo diritto (o equità) e la sua decisione viene fin d'ora riconosciuta dalla parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Clausola compromissoria per arbitrato libero o irrituale in materia societaria

1. Le controversie che dovessero insorgere tra la società _____ ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, in relazione ad interessi dei soci non come tali ma come singoli, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connessi all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale,



all'esercizio dell'attività sociale, verranno deferite alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini.

2. I soggetti interessati, come indicati dal precedente comma, dichiarano di conoscere e specificamente accettare il Regolamento della Camera Arbitrale delle Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, con particolare riguardo, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri, che decideranno in via irrituale e secondo diritto (o equità).

3. La decisione dell'Arbitro (o del Collegio Arbitrale) viene sin d'ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Compromesso arbitrale

1. I sottoscritti e, premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto:

convengono di deferire la controversia insorta alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

2. L'Arbitro (o il Collegio Arbitrale) deciderà secondo diritto/equità procedendo in via rituale/irrituale.

Compromesso per arbitraggio

1. Le parti sottoscritte e, fra le quali è intervenuto il presente contratto

Convengono di deferire ad un unico Arbitratore (o un Collegio di Arbitratori), nominato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, la determinazione del seguente elemento contrattuale:

2. L'Arbitratore (o il Collegio di Arbitratori) procederà con equo apprezzamento (ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile) ed in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

3. La determinazione che verrà assunta dall'Arbitratore (o dal Collegio di Arbitratori) viene accettata dalle parti come obbligatoria e vincolante e le parti stesse si impegnano sin d'ora per la sua esecuzione.

Clausola compromissoria per perizia contrattuale

1. Le parti sottoscritte e, fra le quali è intervenuto il presente contratto

Convengono di deferire ad un Perito (o ad un Collegio Peritale), nominato ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, la determinazione dell'accertamento tecnico e/o la valutazione dei seguenti elementi del suddetto contratto:



2. Le parti si obbligano espressamente, ai fini della designazione del perito (o del Collegio Peritale), all'osservanza delle disposizioni del Regolamento arbitrale previsto dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.
3. Le parti si impegnano sin d'ora a riconoscere alla determinazione peritale lo stesso effetto di un contratto tra esse direttamente stipulato.

Capo II – Istanza di nomina di arbitri, arbitratori e esperti per procedimenti non gestiti direttamente dalla Camera Arbitrale della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini

Per la richiesta della nomina di arbitri, arbitratori ed esperti per procedimenti ad hoc, esterni, non gestiti direttamente dalla Camera Arbitrale e non regolati dalle norme del presente Regolamento, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- Istanza in bollo con indicazione delle parti della controversia, breve descrizione della stessa, delle domande e indicazione del valore;
- Copia dell'atto contenente la clausola compromissoria;
- Prova dell'avvenuta notifica alla/e controparte/i dell'atto di avvio del procedimento;
- Prova del versamento delle spese di cui al Capo III, lettera A).

Capo III - Tariffe dei servizi arbitrali

A) Spese per procedimenti esterni

Per la richiesta della nomina di arbitri, arbitratori ed esperti per procedimenti ad hoc, esterni, non gestiti direttamente dalla Camera Arbitrale e non regolati dalle norme del presente Regolamento si deve corrispondere, o all'atto della domanda o successivamente a seguito di richiesta della Segreteria, la somma di euro 50,00 più I.V.A., a titolo di rimborso forfetario delle spese di procedimento, e un diritto di segreteria determinato con decreto ministeriale.

B) Spese per i procedimenti amministrati

Tabella onorari Camera Arbitrale

VALORE DELLA CONTROVERSIA in €		ONORARI CAMERA ARBITRALE in €
Fino a 25.000		400.00
25.001	50.000	800.00
50.001	100.000	1.500.00
100.001	250.000	3.000.00
250.001	500.000	5.000.00
500.001	1.000.000	8.000.00
1.000.001	2.500.000	12.000.00
2.500.001	5.000.000	18.000.00
5.000.001	10.000.000	25.000.00
10.000.001	25.000.000	35.000.00
25.000.001	50.000.000	48.000.00
50.000.001	100.000.000	70.000.00
Oltre 100.000.000		70.000,00 + 0,1% sull'eccedenza di 100.000.000



Note:

1. La domanda per il procedimento di arbitrato, arbitraggio e perizia contrattuale deve essere accompagnata da un acconto di € 150,00 e dal versamento di un diritto di segreteria determinato con decreto ministeriale.
2. La risposta del convenuto è anch'essa accompagnata da un acconto di € 150,00.
3. Le tariffe sono al netto di I.V.A. e altri eventuali accessori di legge.
4. Gli onorari della Camera Arbitrale sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.
5. I pagamenti devono essere effettuati mediante PagoPa.

Tabella onorari Arbitri

VALORE DELLA CONTROVERSIA in euro		ONORARI ARBITRO UNICO in euro	ONORARI COLLEGIO ARBITRALE in euro
		Min - Max	Min - Max
Fino a 25.000		600 - 1.500	1.600 - 3.800
25.001	50.000	1.500 - 2.500	3.800 - 6.000
50.001	100.000	2.500 - 4.500	6.000 - 12.000
100.001	250.000	4.500 - 10.000	12.000 - 25.000
250.001	500.000	10.000 - 20.000	25.000 - 50.000
500.001	1.000.000	20.000 - 30.000	50.000 - 75.000
1.000.001	2.500.000	30.000 - 50.000	75.000 - 120.000
2.500.001	5.000.000	50.000 - 80.000	120.000 - 180.000
5.000.001	10.000.00	80.000 - 100.000	180.000 - 250.000
10.000.001	25.000.00	100.000 - 130.000	250.000 - 320.000
25.000.001	50.000.00	130.000 - 180.000	320.000 - 420.000
50.000.001	100.000.0	180.000 - 230.000	420.000 - 550.000
Oltre 100.000.000		230.000 +0,05% sull'eccedenza di 100.000.000	550.000 +0,12% sull'eccedenza di 100.000.000

Note:

1. Le tariffe sono al netto di I.V.A. e altri eventuali accessori di legge.
2. Gli onorari della Camera Arbitrale sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.
3. I pagamenti devono essere effettuati mediante PagoPa.